



COMUNE DI THIENE

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale

Copia

N° 125/2019 del 07/02/2019

OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI. ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019.

Voce Titolare: IV/1 Risorse finanziarie e patrimoniali- Entrate

L'anno duemiladiciannove, addì sette del mese di Febbraio, nella sala delle adunanze, convocato dal Presidente del Consiglio, mediante lettera di invito n. 3699 in data 01.02.2019, notificata a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Maurizio Fanton, con l'assistenza del Segretario Generale dott. Luigi Alfidì.

Componenti	Pr.	As.	Componenti	Pr.	As.
CASAROTTO Giovanni Battista (Sindaco)	SI		PASQUALOTTO Paola	SI	
AZZOLIN Christian		SI	SARTORE Ludovica	SI	
BARBIERI Ilario	SI		SAVIO Anna Maria	SI	
BARONE Maria Angela	SI		SCHNECK Attilio	SI	
BUSIN Andrea	SI		SIMONATO Giovanni Domenico	SI	
CAROLLO Filippo	SI		STIVANELLO Lisa	SI	
FANTON Maurizio	SI		TOGNATO Abramo	SI	
FURIA Simone	SI		TURRA Silvia.	SI	
MARTINI Giuseppe	SI				

Presenti n. 16 - Assenti n. 1

Sono presenti gli assessori: STRINATI Maria Gabriella, BINOTTO Anna, MICHELUSI Gianantonio, SAMPERI Alberto, ZORZAN Andrea.

Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati scrutatori i signori BUSIN Andrea, CAROLLO Filippo, TURRA Silvia., dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale ad esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI. ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019.

RELAZIONA l'Assessore Alberto Samperi:

Vista la possibilità data dalla legge di bilancio di sbloccare la possibilità di modificare le aliquote delle imposte comunali, si è voluto dare un segnale concreto per agevolare fiscalmente le imprese, nel limite di quanto permesso dall'attuale normativa nazionale, spostando il carico tributario dall'IMU alla TASI, dato che la deducibilità per la TASI è del 100%, ai fini delle imposte sui redditi aziendali, mentre per l'IMU la deducibilità è del 40%.

In tal modo si intende favorire i possessori di immobili strumentali all'attività, salvaguardando il gettito complessivo Comunale e facendo conseguire alle imprese un risparmio fiscale.

Sono state riviste le aliquote IMU e TASI relative alle aree fabbricabili, che sono passate dal 9,8 al 10,6 complessivo per le due imposte, in considerazione del fatto che con la nuova legge regionale sul contenimento del consumo del suolo, il valore di mercato delle aree si prospetta in aumento e, attraverso la leva fiscale, si vuole incentivare i possessori delle aree fabbricabili a dar corso allo sviluppo edilizio previsto per tali aree nel breve/medio periodo.

Si riesce comunque a non penalizzare eccessivamente i privati, proprietari di piccole aree fabbricabili per lo più destinate ad un uso familiare, grazie all'utilizzo dei criteri di stima e valorizzazione delle aree fabbricabili approvati nel 2017, con i quali si introducono dei coefficienti di svalutazione del valore a seconda di varie casistiche che possono essere penalizzanti per lo sviluppo edilizio dell'area stessa, in particolare applicabili proprio per i fondi di piccole dimensioni.

Si propone inoltre di incrementare le aliquote applicate agli immobili di categoria D5, ovvero quelli destinati all'insediamento di sportelli bancari.

La novità di maggior rilievo, riguarda la differenziazione di aliquote applicate per l'insediamento di esercizi commerciali di media e grande struttura di vendita. Negli ultimi anni c'è stata una forte richiesta di sviluppo di strutture commerciali di dimensioni importanti, talvolta con un intento chiaramente speculativo da parte dell'investitore, spesso appartenente a gruppi della grande e media distribuzione, anche estera.

Si intende pertanto usare la leva fiscale per reperire le risorse necessarie alla mitigazione degli effetti, spesso molto impattanti, della presenza di tali strutture sul territorio della città.

Si vuole tenere conto anche della crescita di valore che la zona di Thiene sta acquisendo in virtù della sua posizione geografica e della realizzazione di importanti arterie viabilistiche, come la Pedemontana e la Valdastico nord.

Si è ritenuto opportuno eliminare la penalizzazione di aliquota per i negozi sfitti, in considerazione del fatto che, in particolare per le piccole superfici di vendita, il momento da un punto di vista economico non è facile. Di conseguenza, soprattutto per immobili collocati fuori dal centro storico, nei vari quartieri, la possibilità di locazione o di utilizzo come bene strumentale, risulta spesso difficoltosa. A questo proposito si è voluto appunto non appesantire il carico fiscale.

L'aliquota ordinaria è stata portata dal 9,0 per mille al 9,7 per mille, per evitare fraintendimenti derivanti dall'applicazione sulle fattispecie degli immobili non pertinenziali (C2-C6-C7), per quanto pochi e marginali fossero, si sono verificati alcuni casi di ricontrollo posizioni ed emissione di avvisi di accertamento per piccole cifre.

Conclusa la presentazione dell'argomento il Presidente dichiara aperta la **DISCUSSIONE** alla quale intervengono il Consigliere Barbieri Ilario (Thiene al Centro -

Casarotto Sindaco) e l'Assessore Samperi Alberto:

Barbieri Ilario – Consigliere Thiene al Centro – Casarotto Sindaco

Spostando la tassazione dall'IMU alla TASI la percentuale complessiva che il Comune raccoglie per lo Stato resta uguale come cifra finale?

Samperi Alberto - Assessore

Sì assolutamente. In realtà il Comune non raccoglie per lo Stato, nel senso che quando la si paga ci sono i codici tributo destinati allo Stato e quelli destinati al Comune e quindi poi i flussi degli F24 vanno direttamente da una parte piuttosto che direttamente da un'altra, a maggior ragione considerando che la Tesoreria non è più comunale ma è presso la Banca centrale. Con questa operazione lo Stato perde gettito dal tributo erariale dell'imposta sul reddito delle imprese, la cosiddetta IRES piuttosto che, nel caso di aziende più piccole, sulla dichiarazione dei redditi dal reddito d'impresa.

Conclusa la discussione il Presidente pone quindi in **VOTAZIONE** palese, per alzata di mano, il provvedimento che ottiene voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 5 (Busin Andrea, Furia Simone, Pasqualotto Paola, Schneck Attilio, Tognato Abramo) essendo i presenti e i votanti n. 16;

Analogamente il Presidente pone in **VOTAZIONE** l'immediata eseguibilità della deliberazione, che ottiene voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 5 (Busin Andrea, Furia Simone, Pasqualotto Paola, Schneck Attilio, Tognato Abramo) essendo i presenti e i votanti n. 16;

VISTO l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la relazione dell'assessore Samperi;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

TENUTO CONTO che per servizi comunali indivisibili si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

VISTO il D.L. 16 del 16 marzo 2014, nel testo vigente;

RICHIAMATA la legge di bilancio 2019, L.145/2018, che di fatto ripristina la possibilità per gli Enti Locali di esercitare la propria autonomia impositiva, boccata dalla L.208/2015, art. 1, comma 26;

VALUTATO di modificare alcune aliquote, di toglierne altre e di introdurne di nuove all'interno del quadro normativo di riferimento;

VISTA la delibera di modifica del Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), che ha previsto all'art. 3 la definizione relativa agli immobili nei quali siano insediati esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, di cui al D.Lgs. 114/1998, art. 4, comma 1;

RITENUTO di articolare le aliquote TASI per l'anno 2019, come riportato nella tabella al punto 2 del dispositivo della presente delibera;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per il periodo 2019/2021 è stata posticipata al 28 febbraio 2019 con D.P.C.M. del 07/12/2018;

VISTO il parere favorevole a maggioranza espresso dalla I[^] Commissione Consiliare che ha esaminato l'argomento nella seduta del giorno 30/01/2019;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
- dal Dirigente del settore Contabilità e Finanze in data 25/01/2019 sotto il profilo della regolarità tecnica: parere favorevole (f.to dott.ssa Paola Marchiori);
- dal Dirigente del settore Contabilità e Finanze in data 01/02/2019 sotto il profilo della regolarità contabile: parere favorevole (f.to dott.ssa Paola Marchiori);

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 5, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di **approvare le seguenti aliquote** per l'applicazione della **componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2019:**

Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU, categorie A1-A8-A9	ALIQUOTA 2,0 per mille
Azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati ad uso abitativo DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze	ALIQUOTA "0" (zero) per mille
Azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147 per gli immobili sfitti ad uso abitativo per i quali è fissata l'aliquota massima IMU;	ALIQUOTA "0" (zero) per mille
Azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.	ALIQUOTA "0" (zero) per mille
Immobili Cat.D (<i>esclusi immobili cat. D5 ed esclusi immobili destinati e utilizzati a grandi strutture di vendita e medie strutture di vendita di cui al D.Lgs. 114/1998, art. 4, comma 1)</i>	ALIQUOTA 1,3 per mille
Immobili Cat. C1-D (<i>esclusi D5) destinati e utilizzati a medie strutture di vendita superiori a 250 mq fino a 1500 mq di cui al D.Lgs. 114/1998, art. 4, comma 1</i>	ALIQUOTA 2,2 per mille
Aree fabbricabili	ALIQUOTA 2,5 per mille
Immobili CAT. A10	ALIQUOTA 2,5 per mille
Immobili B	ALIQUOTA 2,5 per mille
Immobili Cat. C3	ALIQUOTA 2,5 per mille
Immobili categoria catastale D5	ALIQUOTA 2,5 per mille
Immobili Cat. C1 <i>destinati e utilizzati a piccole strutture di vendita di cui al D.Lgs. 114/1998, art. 4, comma 1, lettera d) (fino a 250 mq)</i>	ALIQUOTA 2,5 per mille
Immobili cat. C1-D <i>destinati e utilizzati a medie strutture di vendita superiori a 1500 mq e a grandi strutture di vendita di cui al D.Lgs. 114/1998, art. 4, comma 1</i>	ALIQUOTA 2,5 per mille
Per fabbricati rurali ad uso strumentale e "beni merce".	ALIQUOTA 0,4 per mille

3) di **determinare le seguenti detrazioni TASI** per abitazioni principali categ.

A1-A8-A9:

- dall' imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 110,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare **è adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- la detrazione prevista dal precedente periodo **è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio** di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

4) di **prevedere** che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

5) di individuare i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:**

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento al netto di eventuali entrate o finanziamenti:

Servizi indivisibili		SPESA	Entrata
pubblica sicurezza e vigilanza		1.320.500	
servizi cimiteriali		70.009	
manutenzione strade,verde,illuminazione		1.514.723	
servizi socio assistenziali		535.795	
servizi di tutela degli edifici ed aree comunali		599.612	
biblioteca		435.669	
TOTALE			350.000

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del

tributo TASI si rimanda al relativo Regolamento;

7) di incaricare il Funzionario responsabile del tributo ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

8) di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 5 essendo i presenti e i votanti n. 16.

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale N° 125/2019 del 07/02/2019

Letto , Confermato, Sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Maurizio Fanton

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 28/02/2019 al 14/03/2019

Il Segretario Generale
F.to dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
F.to dott. Luigi Alfidi

Copia conforme all'originale

Thiene, 28/02/2019

Il Collaboratore Amm.vo
Fiorella Zorzi